

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3<sup>^</sup>, 2 febbraio 2012, Sentenza n. 4434**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo	- Presidente
Dott. AMORESANO Silvio	- Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla	- Consigliere
Dott. MARINI Luigi	- Consigliere Rel.
Dott. SARNO Giulio	- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

- sul ricorso proposto da: AR. Ro., nata a (..ad.);
- Avverso la sentenza emessa in data 24 Marzo 2011 dalla Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Trapani in data 24 Giugno 2009 la ha condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di arresto e 18.000,00 euro di ammenda perche' responsabile del reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c) e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181. Con demolizione delle opere abusive. Fatto accertato il (..ad.).
- Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Luigi Marini;
- Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al capo B). Rigetto nel resto.
- Udito il Difensore, Avv. Ca. Gi. , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento anche del capo A).

**RILEVA**

Il Tribunale di Trapani con sentenza in data 24 Giugno 2009 ha condannato la Sig.ra Ar. alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di arresto e 18.000,00 euro di ammenda perche' responsabile del reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c) e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181. Con demolizione delle opere abusive.

Il Tribunale ha ritenuto il reato integrato dalla costruzione abusiva di un'arca con base in cemento destinata a servizi e dal posizionamento di una casa mobile su un'area soggetta a vincolo paesaggistico, di proprietà del figlio ma in uso all'imputata.

La Corte di Appello nel confermare tale decisione ha considerato la struttura abitativa stabilmente posizionata sul terreno e, dunque, priva del carattere di precarietà, con conseguente alterazione

dell'assetto paesaggistico, e ha escluso che la rimozione delle opere a seguito di ingiunzione dell'ente territoriale integri la causa di non punibilità prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1-quinquies.

Avverso la sentenza della Corte di Appello la Sig.ra Ar. propone ricorso lamentando errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) in relazione alla mancata assoluzione per il reato ambientale, avendo la ricorrente provveduto a rimuovere la struttura prima che l'ente pubblico vi provvedesse d'autorità. La ricorrente lamenta, poi, l'eccessività della pena.

### **OSSERVA**

Osserva preliminarmente la Corte che deve considerarsi manifestamente infondata la questione posta in sede di discussione con riferimento al capo A) della rubrica, sia perché si è in presenza di questione non avanzata nell'ambito dei motivi di appello sia perché si tratta di tema su cui la costante giurisprudenza di questa Corte esclude che la demolizione delle opere successivamente all'accertamento produca effetti estintivi sul reato urbanistico (per tutte. Terza Sezione Penale, sentenza n. 17535 del 2010, rv 247167).

Venendo all'esame del motivo concernente il capo B), la giurisprudenza è costante nell'affermare che la disposizione dell'articolo 181, comma 1-quinquies, citato, nella parte in cui prevede l'estinzione del reato ambientale, opera esclusivamente nell'ipotesi che la persona responsabile della violazione abbia spontaneamente rimosso le opere abusive, con ciò intendendosi che la rimozione deve avere luogo prima che l'ente competente intervenga mediante ordine di demolizione o di rimessione in pristino (per tutte, Terza Sezione Penale, sentenza n. 3064 del 2007, rv 238628). Va, dunque, rigettata perché manifestamente infondata l'interpretazione proposta dalla ricorrente, secondo cui sarebbe sufficiente per il privato dare esecuzione all'ingiunzione dell'autorità ed evitare in tal modo l'esecuzione coatta da parte dell'ente pubblico: l'esecuzione dell'ordine dell'autorità rappresenta un atto dovuto e non assume rilievo al fine di escludere la punibilità della violazione commessa.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.